



COMUNE DI SINNAI

PROVINCIA DI CAGLIARI

SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNOLOGICI

Sinnai, 20/04/2015

Al Consiglio Comunale

SEDE

OGGETTO: art. 194 comma 1 lettera a) del D. Lgs.vo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali" – Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio – rifusione spese di giudizio in favore della Provincia di Cagliari - Relazione

La presente per relazionare in ordine ai fatti che hanno determinato il costituirsi del debito fuori bilancio nei confronti della Provincia di Cagliari, riconducibile al comma 1 lett. a) dell'art. 194 del D.Lgs.vo 267/2000 e ss.mm.ii., al fine di fornire tutti gli elementi utili e necessari per valutare e riconoscere la legittimità dello stesso:

- Con ordinanza n. 163 del 01/08/2011 emessa dal Dirigente del Settore Ecologia e Polizia Provinciale della Provincia di Cagliari, notificata a mezzo posta ed acquisita al protocollo dell'Ente n. 13159 in data 08/08/2011, l'amministrazione provinciale ingiungeva il pagamento della sanzione amministrativa di complessivi € 12.000,00 (oltre le spese di notifica pari a €. 5,60) elevata con verbale di accertamento n. 002C/2008 in data 01/04/2008 per violazione delle disposizioni di cui all'art. 133, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- in data 30/09/2011, il Responsabile del Settore LL.PP. e SS.TT pro tempore, esaminata l'ordinanza di cui sopra e ritenuta la stessa infondata e priva di legittimità, ha rappresentato l'opportunità di proporre opposizione avverso detta ordinanza nanti la competente autorità giudiziaria e nominare un legale di fiducia al fine di difendere e tutelare le ragioni dell'Ente nanti l'autorità giudiziaria adita;
- con delibera della Giunta Comunale n. 119 del 11/10/2011, sulla scorta della relazione resa dal Responsabile sopra generalizzato, è stata disposta la costituzione in giudizio nella persona del Sindaco pro tempore in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del Comune di Sinnai, innanzi al Tribunale Ordinario di Cagliari al fine di proporre opposizione avverso l'ordinanza sopra richiamata e nominato l'Avv. Emanuela Vargiu, quale legale di fiducia per la tutela degli interessi dell'Amministrazione Comunale in tutte le sedi opportune e in tutti i procedimenti conseguenti alla vertenza di cui sopra;
- con la medesima delibera la Giunta Comunale dava mandato al Responsabile del Settore competente per la predisposizione degli atti gestionali necessari per la formalizzazione dell'incarico difensivo al predetto legale;
- il legale difensore dell'Ente, Avv. Emanuela Vargiu, in data 14 ottobre 2011 ha depositato il ricorso nanti il Tribunale Ordinario di Cagliari – Sezione Seconda Civile – iscritto al ruolo

generale degli affari contenzione n. 7996/2011 propendo opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 163/2011 in argomento.

- con sentenza n. 579 in data 23/02/2015, il Tribunale Ordinario adito ha rigettato l'opposizione proposta confermando, pertanto, l'ordinanza di ingiunzione impugnata anche con riguardo alla misura della sanzione, nonché condannato il Comune al pagamento delle spese di giudizio in favore della Provincia di Cagliari quantificate in €. 458,12;
- Alla luce di quanto sopra riportato l'importo complessivo da liquidare a favore della convenuta amministrazione provinciale è quantificato come in appresso:

sanzione	€ 12.000,00
Spese di giudizio	€ 458,12
imposta di registrazione sentenza (importo presunto)	€ 500,00
Spese notifica ordinanza di ingiunzione	€ 5,16
Totale complessivo	€ 12.963,28

SENTITO il legale difensore dell'Ente in merito all'opportunità di impugnare la sentenza di 1° grado, il quale ha evidenziato che la sentenza è comunque immediatamente esecutiva, pertanto, le somme riportate nella sentenza che ha definito il primo grado del giudizio, laddove il giudice appellato non accolga la richiesta di sospensione, dovrebbero essere versate alla controparte anche nel caso di proposizione del giudizio di appello. Inoltre, stante le motivazioni espresse nella sentenza de quo, l'esito di un eventuale secondo grado di giudizio appare incerto e, nel caso di soccombenza nel secondo grado del giudizio, il Comune dovrebbe versare anche le spese legali di tale fase sia al proprio difensore e procuratore sia al legale della controparte.

ATTESO che, per le motivazioni sopra esposte, non si ritiene opportuno e conveniente per l'Ente impugnare la sentenza di primo grado e che, pertanto, occorre procedere al pagamento della somma in essa disposta a favore della controparte pari a €. 12.963,28;

Tutto ciò premesso e considerato, tenuto conto che la somma dovuta all'Amministrazione comunale in virtù della sentenza sopra richiamata, sono da ricondurre alla fattispecie prevista dall'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 si propone al Consiglio Comunale il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di cui trattasi dell'importo complessivo di €. 12.963,28 a favore della Provincia di Cagliari;

Si precisa che il pagamento della somma di cui sopra viene disposto al fine di non arrecare ulteriori danni all'Ente, posto che la controparte potrebbe procedere, a mezzo del suo legale, al pignoramento presso terzi del credito vantato in virtù della sentenza n. 579/2015 emessa dal Tribunale Civile di Cagliari.

Il Responsabile del Settore
Ing. Luisa Cocco


